

22956-22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UBALDO BELLINI

- Presidente -

ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

PATRIZIA PAPA

- Consigliere -

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere -

CESARE TRAPUZZANO

- Consigliere -

Oggetto

PRESTAZIONE
D'OPERA
PROFESSIONALE

Ud. 24/5/2022- CC

R.G.N. 28220/2019

Rep. 21

own 22956

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28220/2019 proposto da:

(omissis) s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avvocato
(omissis) per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato
(omissis) per procura a margine del

controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI GELA, depositata il
16/7/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del
24/5/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in
composizione collegiale, ha rigettato l'opposizione, proposta
dalla (omissis) s.r.l. con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., avverso il decreto con il quale lo stesso tribunale le
aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv.-(omissis)

or
1157/22

✓

(omissis), del compenso professionale maturato da quest'ultimo per averla rappresentata e difesa in cinque procedimenti civili.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l'opponente non aveva contestato l'an della pretesa, e cioè la natura e la quantità dell'attività svolta dal legale, puntualmente riscontrata, peraltro, nella copiosa documentazione prodotta in giudizio, e che la ragione del contendere riguardava esclusivamente la determinazione del compenso spettante per le prestazioni eseguite, innanzitutto, ha ritenuto che: - la parcella redatta dal professionista e presentata al proprio cliente, quando la stessa non sia il frutto di un pregresso accordo fra le parti o l'importo ivi esposto non sia stato espressamente accettato dal cliente, non ha efficacia vincolante; - nel caso in esame, alla luce delle stesse allegazioni delle parti, deve escludersi che vi sia stato un precedente accordo sulla determinazione del compenso, né risulta che l'opponente abbia espressamente accettato le parcelle che le sono state inoltrate; - la "rideterminazione del compenso" da parte dell'avv. (omissis), "in ragione del venir meno delle condizioni (il rapporto di clientela abituale, l'auspicio di evitare un contenzioso) che avevano indotto il professionista alla determinazione di un compenso più favorevole", è, pertanto, legittima.

1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto irrilevante il fatto della mancata corrispondenza tra il compenso richiesto e quello liquidato dal giudice ai danni della parte soccombente nei giudizi in cui la società opponente era stata assistita dall'avv. (omissis) posto che il cliente è tenuto al pagamento degli onorari indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali e dalla relativa determinazione.

1.4. Né, ha aggiunto il tribunale, è vincolante il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, potendo il giudice discostarsene con l'indicazione delle voci per le quali ritiene che il compenso non è dovuto ovvero è dovuto in misura ridotta, e dovendo, piuttosto, procedere, in caso di contestazione, anche se generica, del cliente in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività svolta, alla determinazione del compenso dovuto in base ai parametri fissati, a seconda dei procedimenti, dal d.m. n. 55 del 2014 e dal d.m. n. 140 del 2012.

1.5. Il tribunale, infine, ha ritenuto che, alla luce della *"documentazione prodotta dal legale a riprova dell'attività compiuta"*, le richieste svolte dallo stesso apparivano *"rispettose dei criteri"* previste dalle tariffe applicabili, *"essendo in taluni casi i compensi parametrati ai minimi"*.

1.6. Il tribunale, quindi, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

2.1. La (omissis) s.r.l., con ricorso notificato il 16/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della indicata ordinanza, dichiaratamente non notificata.

2.2. L'avv. (omissis) ha resistito con controricorso notificato il 23/10/2019.


2.3. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, intanto, è ammissibile: questa Corte ha infatti già affermato che l'ordinanza, espressamente definita non impugnabile dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e con cui si conclude lo speciale procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria sicché dev'esserne consentita la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. n. 12411 del 2017).

4.1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha lamentato la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di illegittimità del parere di congruità, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. L'opponente, infatti, ha osservato la società ricorrente, aveva eccepito l'illegittimità del parere per l'omessa comunicazione preventiva dell'avvio del relativo procedimento al soggetto nei cui confronti il parere era destinato a produrre effetti, in violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241 del 1990, ma il tribunale si è limitato ad affermare la natura non vincolante di tale parere senza affrontare in alcun modo la questione della sua illegittimità, che incide non solo sul valore probatorio dell'atto che ne è affetto ma anche, e soprattutto, sulla validità del decreto ingiuntivo pronunciato sulla base dello stesso, imponendone la revoca per il venir meno di uno dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione.

4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente ha lamentato la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione in ordine alla ritenuta congruità della richiesta di pagamento formulata dall'avv. (omissis) . Il tribunale, infatti, ha osservato la società ricorrente, si è limitato ad affermare genericamente che le richieste dell'avv. (omissis) erano rispettose dei criteri previsti dal d.m. n. 44 del 2014 e dal d.m. n. 140 del 2012, sul rilievo che i compensi erano stati in taluni casi parametrati ai minimi tariffari, senza fornire, tuttavia, una motivazione idonea circa le ragioni che lo avevano indotto a ritenere che l'attività svolta dal professionista fosse tale da giustificare la quantificazione operata con l'ingiunzione di pagamento opposta. La ritenuta congruità e correttezza dell'importo ingiunto è, quindi,



sprovvista, ha concluso la ricorrente, di qualsivoglia motivazione.

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l'errata e/o la falsa applicazione degli artt. 636 e 115 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela era stato rilasciato senza che l'avvio del relativo procedimento amministrativo era stato comunicato alla stessa e che la sua conseguente illegittimità imponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunciato in mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 636 c.p.c..

5. Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Questa Corte, in effetti, ha già avuto di affermare che, in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti (Cass. n. 1505 del 1998; Cass. n. 17655 del 2018). Ne consegue che la mancanza (e, *a fortiori*, l'eventuale illegittimità) del parere in questione non ha alcuna importanza se non ai fini delle spese del giudizio, le quali, tuttavia, non hanno costituito l'oggetto di una specifica censura.

6.1. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i compensi richiesti

dall'avv. (omissis) nell'ingiunzione di pagamento fossero congrui senza, tuttavia, valutare fatti a tal fine decisivi, e cioè, innanzitutto, l'illegittimità del parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ed, in secondo luogo, l'attività professionale effettivamente resa dall'avv. (omissis), quale risulta dalla documentazione allegata dal professionista.

6.2. Tale documentazione, infatti, ha osservato la ricorrente, se fosse stata esaminata, avrebbe consentito al tribunale di accertare: - l'identità dell'attività difensiva svolta dall'avv. (omissis) in due procedimenti introdotti innanzi alla sezione lavoro del tribunale di Gela, con la conseguente necessità, a norma dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, di liquidare al professionista un unico compenso, eventualmente aumentato in percentuale; - l'infruttuosità dell'attività di assistenza della società opponente in due azioni esecutive mobiliari, con la conseguente necessità di liquidare il compenso applicando, in base allo scaglione di riferimento e all'attività effettivamente svolta dall'avv. (omissis), i valori minimi; - la scarsa complessità delle questioni trattate in via stragiudiziale dall'avv. (omissis), con la conseguente possibilità di liquidare il compenso al di sotto dei minimi.

6.3. Il tribunale, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, ha trascurato di considerare che l'avv. (omissis), prima del giudizio, aveva trasmesso richieste di pagamento del compenso determinandolo in misura notevolmente inferiore a quella in seguito quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente necessità di desumere dalle stesse un accordo tra le parti sulle spese legali ovvero la loro accettazione o, quanto meno, l'esistenza di una prassi secondo la quale il compenso veniva anticipatamente concordato tra le parti.

7.1. Con il quinto motivo, la società ricorrente, lamentando l'errata e/la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della legge professionale, del d.m. n. 55 del 2014 e del d.m. n. 140 del 2012 nonché delle norme e dei principi in materia di liquidazione del compenso, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall'avv. (omissis) senza, tuttavia, considerare che quest'ultimo, essendosi limitato a descrivere sommariamente l'attività da lui svolta, non aveva assolto, pur essendo l'attore in senso sostanziale del relativo giudizio, all'onere di provare la fondatezza della sua domanda. La documentazione prodotta dallo stesso, infatti, non era affatto idonea a giustificare l'entità delle pretese azionate.

7.2. Il tribunale, d'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, non ha correttamente applicato: - l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, a norma del quale il giudice, nel caso in cui l'avvocato abbia assistito una parte contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, com'è accaduto per l'avv. (omissis), che ha difeso la società opponente in due procedimenti introdotti innanzi alla sezione lavoro del tribunale di Gela da due lavoratori con la proposizione della medesima domanda, ha il potere di liquidare, anche se si tratta di procedimenti distinti, un compenso unitario, eventualmente aumentabile; - l'art. 23 del d.m. n. 55 del 2014, laddove, a fronte della nomina di più procuratori, come nel caso dell'azione esecutiva promossa contro la (omissis), ha omesso di considerare che il pignoramento mobiliare era stato instaurato da un altro difensore.

7.3. Il tribunale, infine, ha concluso la ricorrente, ha dato atto della mancanza di un accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso senza considerare che la



determinazione consensuale del compenso non richiede la forma scritta e che la mancanza di un accordo scritto non esclude, quindi, che una convenzione sul punto poteva essere desunta dalla documentazione prodotta.

8.1. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

8.2. Escluso, invero, per le ragioni dette, ogni rilievo alla questione dell'illegittimità del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la ricorrente, per il resto, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite risultanze delle stesse, hanno ritenuto che le parti non avessero stipulato alcun accordo sul compenso spettante all'avv. (omissis) per le prestazioni professionali rese nell'interesse della cliente e che la natura e la quantità dell'attività compiuta dallo stesso, oltre ad essere rimasta incontestata, aveva comunque trovato puntuale riscontro nella copiosa documentazione prodotta in giudizio. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se conseguente alla mancata contestazione ad opera di una parte dei fatti dedotti dall'altra, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'averne del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a

dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito senz'altro diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). La violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non dipende né risulta, pertanto, dalla valutazione asseritamente erronea del materiale istruttorio, potendo riscontrarsi soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). Nello stesso modo, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che, attraverso la scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ovvero estintivi, modificativi o impeditivi, ne era gravata in applicazione di detta norma, e non certo, come invece

pretende la ricorrente, quando la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione, a suo dire errata, che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi, erroneamente) assolto (o non assolto), attraverso le prove dalla stessa fornite, tale onere ad opera della parte che ha correttamente ritenuto che ne fosse gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

8.3. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

8.4. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, indicandone i motivi in modo nient'affatto apparente o contraddittorio, che le parti non

avevano stipulato alcun accordo sulla determinazione del compenso spettante all'avv. (omissis) per le prestazioni professionali dallo stesso eseguite nell'interesse della società opponente e che quest'ultima non aveva contestato la natura e la quantità di tali prestazioni, puntualmente emergenti, peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio. Ed una volta affermato - come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive emergenti dagli atti del processo (e non già per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto o i fatti rilevanti ai fini del giudizio sono stati esaminati dal giudice di merito, e cioè l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali da parte del difensore e l'esistenza o meno di un accordo tra lo stesso e il suo cliente circa il relativo compenso: Cass. SU n. 8053 del 2014) - che l'avvocato istante aveva effettivamente eseguito le prestazioni professionali poste a fondamento della sua domanda ed escluso che lo stesso e la società opponente avessero determinato consensualmente il compenso spettante al primo per le prestazioni eseguite nell'interesse di quest'ultima, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che il tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore (in senso sostanziale), in quanto volta, appunto, al pagamento dei compensi conseguentemente maturati per l'(incontestata) esecuzione delle predette prestazioni nella misura legittimamente determinata in base ai parametri tariffari ad esse applicabili.



8.5. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che: - in tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1°, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente (Cass. n. 29212 del 2019); - in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se (com'è rimasto incontestato nel caso in esame) contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (Cass. n. 11583 del 2004); - qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata ha l'onere (rimasto, però, nel caso in esame, inadempito) di indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. n. 270 del 2006).

8.6. Si tratta, peraltro, di principi che valgono anche per le liquidazioni giudiziali effettuate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014

e del d.m. n. 140 del 2012, essendo noto che: - in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 19989 del 2021); - in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. n. 12537 del 2019).

8.7. Escluso, quindi, che il tribunale, a fronte dell'(incontestato) rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa applicabile, avesse l'obbligo di motivare la congruità del compenso richiesto alla relativa previsione



rispetto e che l'inosservanza di tale dovere sia, in definitiva, sindacabile in questa sede, la Corte osserva come, per il resto, le questioni sollevate dalla ricorrente (e cioè l'identità dell'attività difensiva svolta dall'avv. (omissis) in due procedimenti introdotti innanzi alla sezione lavoro del tribunale di Gela, l'infruttuosità dell'attività di assistenza della società opponente in due azioni esecutive mobiliari, la scarsa complessità delle questioni trattate in via stragiudiziale dall'avv. (omissis) e l'imputazione di alcune delle prestazioni dallo stesso dedotte ad altro difensore) risultino palesemente inammissibili. La sentenza impugnata, in effetti, non tratta in alcun modo di tali questioni: ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che (come quella in esame) implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

9. Il ricorso, per l'infondatezza di tutti i suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

11. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.000,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2022.

Il Presidente

Ubaldo Bellini



Prozionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 22 LUG 2022

Prozionario Giudiziario
Valeria NERI

